

Delib.G.R. 17 novembre 2003, n. 78-11034 ⁽¹⁾.

Regolamentazione del servizio famiglie professionali. Individuazione criteri per la sperimentazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 dicembre 2003, n. 50.

A relazione dell'Assessore Cotto:

La legge 28 marzo 2001, n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia" di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" rafforza sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito di una famiglia.

A garanzia di tale diritto, l'art. 1, comma 3 della legge n. 149/2001, prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, all'art. 80, comma 4, prevede che le Regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché esso possa fondarsi "sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche".

La proposta del Servizio famiglie professionali, oggetto della presente deliberazione, ha origine a partire dalla lettura dei dati e dei risultati del progetto regionale "Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia" (*Delib.G.R. 4 giugno 2001, n. 46-3163*) e dall'esperienza maturata dagli operatori dei servizi in materia di affidamento familiare.

Diversi minori che non possono vivere nella propria famiglia potrebbero trarre beneficio dall'accoglienza in una famiglia disponibile e adeguatamente preparata, soprattutto se si tratta di casi difficili quali quelli di adolescenti o di bambini che provengono da esperienze familiari traumatizzanti. Molti di loro, collocati utilmente nel momento dell'urgenza e quindi della valutazione, rimangono impropriamente e troppo a lungo nelle comunità.

Dai primi risultati emersi con il monitoraggio previsto dal Progetto regionale "Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia" emerge che mancano famiglie disponibili o che le famiglie che segnalano la loro disponibilità non sono preparate ad affrontare problemi così complessi. In particolare sembra che siano proprio gli adolescenti a non trovare accoglienza familiare, utenza per cui si ravvisa la necessità di una simile esperienza.

I servizi territoriali hanno segnalato, in diverse occasioni, la necessità di individuare un'ulteriore opportunità di scelta per rispondere a quei bisogni che trovano una risposta solo parziale nelle comunità alloggio, o in alternativa raramente nelle famiglie affidatarie.

L'ipotesi del modello di un Servizio di Famiglie Professionali è stata elaborata a partire da una riflessione sulle esperienze pregresse, europee e locali, ed in particolare con riferimento all'esperienza della Provincia di Milano, attraverso un gruppo di lavoro, costituito nell'ambito della Consulta Regionale per le Adozioni e gli Affidamenti familiari, composto da rappresentanti dei Servizi territoriali sociali e sanitari e dai rappresentanti di associazioni di volontariato, di cui si ringraziano tutti i componenti per la fattiva collaborazione. Obiettivo dell'équipe di lavoro è stato, partendo dal già noto, definire, in linea generale, sia gli aspetti metodologici, sia gli aspetti legali e contrattuali.

Dal lavoro di analisi e riflessione, il gruppo, con la collaborazione del Direttore dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, componente della Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari, incaricato di coordinarne i lavori, ha formulato il progetto delineato nell'allegato 1), parte integrante della presente Deliberazione, come terzo polo d'offerta di servizi socio-assistenziali all'infanzia e all'adolescenza, coniugando gli elementi fondanti dell'esperienza degli altri due poli: l'affidamento familiare e la comunità.

Le famiglie professionali garantiscono al minore, nell'essere famiglia, una esperienza assimilabile a quella fisiologica e naturale, e offrono, nella professionalizzazione, garanzia di una buona tenuta rispetto a situazioni estremamente complesse, fondata sull'acquisizione di specifiche competenze e su prestazioni regolamentate in un rapporto di lavoro.

Con il presente atto, si definisce la regolamentazione di riferimento entro cui attivare il servizio di famiglie professionali, secondo le seguenti direttrici, sviluppate nell'allegato 1) alla presente deliberazione:

- * struttura organizzativa e aspetti legali-contrattuali
- * caratteristiche e compiti delle famiglie professionali
- * selezione o formazione delle famiglie professionali
- * indicazioni per l'intervento e caratteristiche dei minori

Date le caratteristiche innovative, rispetto alla prassi consolidata della maggior parte dei servizi territoriali, si ritiene opportuno prevedere un periodo di sperimentazione del servizio, prima di rendere operativo su tutto il territorio regionale il Servizio famiglie professionali e si intende effettuare un periodo di sperimentazione monitorato, per verificare l'applicabilità del progetto.

Al termine della sperimentazione la Regione disporrà, con la collaborazione degli enti gestori che vi hanno partecipato, le modalità operative e le linee-guida del servizio famiglie professionali, che dovranno essere percepite da tutti i servizi, inoltre la Regione manterrà i suoi compiti precipui di coordinamento e valutazione.

La sperimentazione sarà della durata di due anni, da effettuarsi in almeno un Ente gestore singolo o associato per ciascuna delle zone di sperimentazione individuate dall'Amministrazione regionale, onde assicurare la rappresentazione delle peculiarità territoriali più significative.

Le zone di sperimentazione saranno individuate sulla base del criterio del numero di minori, inseriti in strutture residenziali per i quali non è stato possibile reperire una famiglia affidataria (dati provenienti dall'indagine svolta nell'ambito del progetto regionale "Tutti i minori hanno diritto ad una famiglia").

Nell'ambito di ogni zona, per individuare tra gli enti gestori singoli e associati quelli che parteciperanno alla sperimentazione si possono tenere in considerazione i seguenti criteri:

- * disponibilità dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali a individuare un referente del progetto con comprovata esperienza nel settore e di personale sufficiente alla realizzazione dello stesso;

- * istituto dell'affidamento familiare attivo da un elevato numero di anni;

- * famiglie affidatarie disponibili e presenti sul territorio di riferimento in un numero consistente;

- * attivazione di iniziative sperimentali analoghe.

I servizi coinvolti nella sperimentazione dovranno in prima istanza reperire, selezionare e formare le famiglie; successivamente essi seguiranno i progetti di ospitalità dei minori e, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e con il terzo settore, avranno una funzione di supporto per le famiglie professionali.

Per quanto attiene le modalità specifiche con cui verrà effettuato l'iter sperimentale, si rinvia alle indicazioni di cui all'allegato 1) alla presente deliberazione, fermo restando che gli enti locali che aderiscono alla sperimentazione devono prevedere non solo la presenza di famiglie con un componente "professionale" retribuito ma anche la valorizzazione del privato sociale per promuovere la disponibilità e nuclei allo stesso appartenenti.

In questa fase sperimentale del progetto, gli enti locali singoli e associati che aderiscono, possono promuovere anche ulteriori e diverse modalità operative e gestionali non previste specificatamente nell'allegato 1), e comunque ritenute necessarie e opportune per la riuscita della stessa sperimentazione, previa intesa con la Direzione Politiche Sociali dell'amministrazione regionale.

Agli enti individuati sulla base dei criteri sopracitati aderenti alla sperimentazione sarà assegnato, con apposita determinazione dirigenziale, uno specifico contributo, per una somma complessiva di euro 500.000,00, già accantonati con Delib.G.R. 8 luglio 2003, n. 19-9867 (cap. 12105/2003, acc. n. 101157).

Durante la sperimentazione, verrà costituito un gruppo presso la Direzione Politiche Sociali formato dai rappresentanti dei servizi responsabili della sperimentazione che avrà l'obiettivo di verificare l'andamento del Servizio affidamenti professionali.

Tutto ciò premesso,

vista la *legge 4 maggio 1983, n. 184*,

vista la *legge 28 marzo 2001, n. 149*;

vista la *L.R. n. 62/1995*;

vista la *L.R. n. 61/1997*;

visto l'*art. 17 della L.R. n. 51/1997*;

vista la Delib.G.R. 8 luglio 2003, n. 19-9867;

visto l'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto il parere del CO.RE.SA, espresso in data 8 ottobre 2003;

visto il parere favorevole della Consulta Regionale Affidamenti e Adozioni, espresso in data 13 ottobre 2003;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera

- di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, l'istituzione del Servizio Famiglie Professionali, quale risposta di accoglienza dei minori in alternativa alle esperienze, già consolidate, dell'inserimento presso presidi socio assistenziali per minori;

- di prevedere che il servizio sia attivato, in via sperimentale, per la durata di due anni, da almeno un Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nelle zone che saranno individuate, con apposita determinazione dirigenziale, sulla base del criterio di un numero di minori superiori a 10 unità inseriti in presidi socio assistenziali per minori e per i quali non è stato possibile reperire una famiglia affidataria (dati provenienti dall'indagine svolta nell'ambito del progetto regionale "Tutti i minori hanno diritto ad una famiglia");

- di approvare la regolamentazione di riferimento per la sperimentazione da parte degli Enti gestori contenuta nell'allegato 1), parte integrante alla presente deliberazione;

- di prevedere l'assegnazione di un apposito contributo per la realizzazione della sperimentazione, da assegnarsi agli enti locali singoli e associati gestori delle funzioni socio assistenziali che saranno individuati con apposita determinazione dirigenziale, in base ai criteri approvati con la presente deliberazione;

- alla spesa complessiva di euro 500.000,00, pari al totale dei contributi da assegnarsi per la sperimentazione del Servizio Famiglie Professionali si fa fronte con i fondi di cui al cap. 12105/2003, che presenta la necessaria disponibilità (acc. n. 101157, disposto con Delib.G.R. 8 luglio 2003, n. 19-9867).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'*art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002*.

(omissis)

Regolamentazione del servizio famiglie professionali. Criteri per la sperimentazione

1 Premessa

La proposta del Servizio famiglie professionali ha origine a partire dalla lettura dei dati e dei risultati del progetto regionale "Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia" (*Delib.G.R. 4 giugno 2001, n. 46-3163*) e dall'esperienza maturata dagli operatori dei servizi in materia di affidamento familiare.

Diversi minori che non possono vivere nella propria famiglia potrebbero trarre beneficio dall'accoglienza in una famiglia disponibile e adeguatamente preparata, soprattutto se si tratta di casi difficili quali quelli di adolescenti o di bambini che provengono da esperienze familiari traumatizzanti. Molti di loro, collocati utilmente nel momento dell'urgenza e quindi della valutazione, rimangono impropriamente e troppo a lungo nelle comunità.

Dai primi risultati emersi con il monitoraggio previsto dal Progetto regionale "Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia" emerge che mancano famiglie disponibili o che le famiglie che segnalano la loro disponibilità non sono preparate ad affrontare problemi così complessi. In particolare sembra che siano proprio gli adolescenti a non trovare accoglienza familiare, utenza per cui si ravvisa la necessità di una simile esperienza.

I servizi territoriali hanno segnalato, in diverse occasioni, la necessità di individuare un'ulteriore opportunità di scelta per rispondere a quei bisogni che trovano una risposta solo parziale nelle comunità alloggio, o in alternativa raramente nelle famiglie affidatarie.

L'ipotesi del modello di un *Servizio di Famiglie Professionali* è stata elaborata a partire da una riflessione sulle esperienze pregresse, europee e locali, attraverso un gruppo di lavoro, costituito nell'ambito della Consulta Regionale per le Adozioni e gli Affidamenti familiari, composto da rappresentanti dei Servizi territoriali sociali e sanitari e dai rappresentanti di associazioni di volontariato. Obiettivo dell'équipe di lavoro è stato, partendo dal già noto, definire, in linea generale, sia gli aspetti metodologici, sia gli aspetti legali e contrattuali.

In altri Paesi europei (Francia, Germania, Inghilterra) già da qualche anno si propongono servizi di accoglienza familiare professionalizzata, connotati da flessibilità rispetto alle esigenze del territorio e inseriti all'interno del sistema d'offerta pubblico organizzato anche in collaborazione con il privato sociale. Anche in Italia si stanno promuovendo nuove forme di intervento relative all'istituto dell'affidamento, in particolare la Provincia di Milano ha attivato un gruppo di lavoro e studio, che ha avviato la sperimentazione di un Progetto di Servizio Famiglie Professionali.

Dal lavoro di analisi e riflessione, il gruppo ha formulato il seguente progetto, collocandolo come terzo polo d'offerta di servizi socio-assistenziali all'infanzia e all'adolescenza, coniugando gli elementi fondanti l'esperienza sia dell'affidamento familiare sia della comunità.

Le *famiglie professionali* garantiscono al minore, nell'essere *famiglia*, una esperienza assimilabile a quella fisiologica e naturale, e offrono, nella *professionalizzazione*, garanzia di una buona tenuta rispetto a situazioni estremamente complesse, fondata sull'acquisizione di specifiche competenze e su prestazioni regolamentate in un rapporto di lavoro. Quindi, l'ambiente familiare accogliente e

affettivamente caldo viene ulteriormente valorizzato da una competenza professionale qualificata a sostenere progetti di non facile gestione.

Gli operatori dovranno acquisire competenze appropriate per individuare i bisogni del minore e per orientarsi verso la soluzione più adeguata (famiglia affidataria volontaria, famiglia affidataria professionale, comunità, ...); pertanto, diventa imprescindibile l'individuazione di indicatori che sostengano l'intervento sociale e clinico.

A partire da queste premesse, bisogna individuare quattro aree di lavoro:

struttura organizzativa e aspetti legali-contrattuali

caratteristiche e compiti delle famiglie professionali

selezione o formazione delle famiglie professionali

indicazioni per l'intervento e caratteristiche dei minori

2. La struttura organizzativa del servizio

L'assetto normativo e strutturale che sostiene le soluzioni proposte non è ancora del tutto compiuto e, vista la delicata tematica, articolata e complessa, si prevede una fase di sperimentazione della durata di almeno due anni, da realizzare su tutto il territorio piemontese. Suddiviso in diverse zone di sperimentazione.

Il servizio famiglie professionali nasce dalle sinergie di più soggetti secondo un modello di collaborazione tra:

L'Ente locale singolo e associato, gestore delle funzioni socio-assistenziali, avrà un ruolo centrale come soggetto di programmazione attraverso i piani di zona e di erogazione di prestazioni e servizi e pertanto sarà l'organismo decisore sulle iniziative a favore dei minori. L'Ente Gestore potrà decidere, come nel caso delle comunità e dei servizi di educativa territoriale, se accreditare, attraverso convenzioni, associazioni e cooperative del privato sociale che si occupino di selezionare e sostenere le famiglie professionali, individuando come da regolamento, impegni e compiti loro affidati.

Le famiglie professionali, caratterizzate dalla presenza di un adulto adeguatamente formato e retribuito.

Le associazioni e cooperative del privato sociale collaboreranno con gli Enti singoli o associati, in forza della loro maggiore capacità di avere un contatto facilitato con le famiglie e con il territorio.

La Regione sarà referente dell'attivazione e del monitoraggio della sperimentazione.

Per la realizzazione del progetto sono stati individuati i seguenti strumenti che consentono di regolare i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti:

Il regolamento del servizio, per il quale si prevede una definitiva riformulazione al termine della sperimentazione.

Il progetto di ospitalità dell'ente locale riferito a ciascun minore.

Il contratto di collaborazione tra ente locale e famiglia.

Il protocollo di intesa tra le organizzazioni del terzo settore e l'ente locale.

Nel **regolamento del servizio** sono contenute sia le finalità, i principi e le norme per il funzionamento del servizio, sia gli impegni e i diritti di ciascun soggetto coinvolto. Il regolamento deve essere recepito da tutti i soggetti pubblici e privati che collaborano alla realizzazione del servizio, deve essere sottoscritto dalle famiglie professionali e le famiglie d'origine del minore devono conoscerlo a loro volta.

Il progetto di ospitalità è il contratto tra Ente locale, cui il minore è affidato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, la famiglia professionale e la famiglia d'origine; esso regola le relazioni tra questi soggetti e contiene il progetto specifico per ciascun minore.

Il contratto di collaborazione è lo strumento che norma il rapporto tra ente locale e il soggetto referente della famiglia professionale. Il contratto viene sottoscritto da un contraente e firmato dal coniuge o convivente come forma di accordo all'ospitalità.

Il protocollo d'intesa è lo strumento a disposizione dell'Ente locale che sceglie l'organizzazione con cui collaborare, come avviene nel caso delle comunità.

Lo schema allegato illustra le attività previste per ciascun soggetto e il sistema di relazioni; è stato immaginato un sistema a più livelli perché in tal modo si offre la massima garanzia di vicendevole controllo, inoltre il percorso operativo e decisionale non fa capo ad un unico soggetto.

PROGETTO SERVIZIO FAMIGLIE PROFESSIONALI SCHEMA ATTIVITÀ E RELAZIONI TRA I SOGGETTI CHE CONCORRONO AL SERVIZIO ATTIVITÀ

SOGGETTI	ATTIVITÀ
Enti gestori singoli e associati	Predisposizione delle norme del servizio in attuazione delle indicazioni regionali Sensibilizzazione dell'opinione pubblica Individuazione del servizio famiglie professionali come intervento idoneo al singolo minore e alla famiglia d'origine [*] Reperimento e selezione famiglie [*] Contratto di collaborazione con le famiglie [*] Elaborazione e formalizzazione del progetto di ospitalità del minore [*] Attivazione risorse integrative [*] Sostegno individuale e di gruppo alle famiglie [*] Supervisione, in collaborazione con gli operatori dei Servizi di N.P.I. e di Psicologia, ai soggetti referenti della famiglia professionale Interruzione intervento Controllo e valutazione intervento
Famiglie professionali	Percorso formativo Sottoscrizione del contratto di collaborazione Sottoscrizione delle norme del servizio Accoglienza del minore

Provincia	Verifiche del progetto di intervento con i servizi Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per famiglie e operatori, d'intesa con
Terzo settore	Enti singoli o associati coinvolti nella sperimentazione e terzo settore Sensibilizzazione opinione pubblica Collaborazione nel reperimento delle risorse Sostegno individuale e di gruppo alle famiglie Collaborazione con gli enti pubblici nelle attività di formazione
Regione	Reti organizzate di famiglie Attivazione e monitoraggio della sperimentazione Valutazione del servizio

[*] Gli Enti gestori singoli e associati possono gestire le sopra indicate attività con la collaborazione del terzo settore, anche attraverso lo strumento dell'accreditamento e con apposite convenzioni normate da un regolamento di servizio.

Si specifica che all'ente locale fanno capo tutte le decisioni attinenti il singolo minore da collocare e il progetto che lo riguarda. Nella fase di ospitalità del minore le famiglie professionali faranno riferimento al servizio territoriale (Ente affidatario del minore) rapportandosi a livello individuale in alcuni momenti significativi (ad esempio sottoscrizione del progetto di ospitalità).

I Servizi pertanto sono garanti del servizio offerto e del rispetto di quanto previsto nel regolamento.

Per quanto concerne la titolarità dei servizi, in riferimento all'inserimento del minore nella famiglia affidataria, al suo sostegno e presa in carico, si fa riferimento alla delibera regionale sull'affidamento familiare volontario.

3. Famiglie professionali: caratteristiche e compiti

Le peculiarità che connotano il profilo delle famiglie affidatarie professionali sono le seguenti:

motivazione dell'intera famiglia all'accoglienza di minori con problematiche specifiche per un tempo definito;

disponibilità di un membro adulto del nucleo familiare a divenire referente professionale.

La **famiglia professionale** accoglierà il minore a seguito della condivisione partecipata di tutti i componenti del nucleo familiare, consapevoli che questi sarà portatore di determinate problematiche e che resterà nel nucleo per un periodo di tempo definito.

Il nucleo nel suo complesso condividerà gli aspetti generali della convivenza familiare caratterizzata da elementi di tipo affettivo, educativo ed organizzativo, mentre tutti gli aspetti progettuali specifici e quelli che comportano attività esterne alla famiglia saranno affidati al referente professionale.

La professionalizzazione consentirà alla famiglia affidataria di fornire un adeguato sostegno educativo, non di tipo riparatorio, alla famiglia di origine del minore, soprattutto nel caso di nuclei con genitori molto giovani, famiglie monoparentali, genitori di adolescenti e di bambini con problemi psichiatrici.

Si ritiene che le famiglie professionali debbano ospitare minori con provvedimento dell'autorità giudiziaria per collocamenti a tempo pieno e non per affidi brevi, estivi e diurni. Si potrà però

sperimentare l'utilizzo delle famiglie professionali per l'attivazione di unità di pronto intervento per periodi brevi (massimo tre mesi).

Il collocamento in famiglia professionale si configura come provvedimento di affidamento familiare così come previsto dall'*art. 4, comma 3, della L. n. 184/1983* e successive modifiche ed integrazioni, ed è, pertanto, soggetto alla vigilanza prevista per tutti gli affidamenti familiari.

L'affidamento deve sempre considerarsi a termine e della durata massima di due anni (*legge n. 149/2001*), che possono essere prorogati solo su specifica indicazione del Tribunale per i Minorenni.

Il nucleo dovrà avere la disponibilità di un componente adulto della famiglia a diventare **referente professionale dell'affidamento**: questi dovrà sottoscrivere un contratto con l'Ente, impegnandosi a non avere un lavoro (*a tempo pieno*) e a seguire un iter formativo specifico, partecipando alle scelte e alle verifiche del progetto di inserimento familiare.

Il referente professionale dovrà infatti avere un'elevata disponibilità: requisito base per poter stipulare il contratto è quello di non avere in corso attività lavorative a tempo pieno o di svolgere al massimo un lavoro part-time, compatibile con l'impegno di famiglia professionale.

Come previsto per le famiglie affidatarie nell'*articolo 5 della legge n. 149/2001*, la persona incaricata dovrà esercitare i poteri connessi con la potestà parentale, su delega dell'ente affidatario: dovrà pertanto intrattenere rapporti con la scuola, i medici e gli adulti di riferimento del minore.

Alla famiglia professionale, nella persona del soggetto referente, è chiesto di contribuire a progettare e non solo a gestire il progetto per il minore, attraverso un confronto puntuale con gli operatori del territorio che hanno in carico il caso e con gli altri operatori coinvolti.

La professionalità dovrà essere acquisita con una particolare formazione, a partire da una idonea motivazione e da comprovate capacità educative e accuditive, non necessariamente ed esclusivamente derivate dall'appartenenza a professioni psico-socio-educative o dall'esperienza pregressa di filiazione naturale.

La partecipazione del referente professionale a momenti di riflessione e verifica del progetto con gli operatori territoriali sarà obbligatoria, in quanto vengono considerati occasioni di qualificazione e formazione continua.

Al referente viene inoltre richiesto di partecipare al gruppo di famiglie professionali, inteso come occasione di confronto tra i pari.

La professionalità acquisita andrà altresì monitorata durante tutto il percorso dell'inserimento in famiglia.

3.1 Differenze tra famiglie professionali e famiglie affidatarie

La famiglia disponibile all'affidamento diviene "professionale" con la retribuzione e la partecipazione ad un adeguato percorso di formazione. Obblighi contrattuali del referente professionale sono quindi da un lato la partecipazione a percorsi formativi e al gruppo delle famiglie professionali, dall'altro la collaborazione continuativa con gli operatori in riferimento al progetto di ospitalità. In base al contratto di collaborazione il referente professionale deve partecipare alla definizione del progetto di ospitalità, alla sua gestione e valutazione, vincoli che si

estendono solo in parte al coniuge. La collaborazione con le famiglie professionali sarà sperimentata nell'accoglienza di minori difficili portatori di gravi disagi.

Nella famiglia affidataria tradizionale ambedue i partners sono volontari e nella grande maggioranza dei casi hanno il compito esclusivo di gestire l'affido.

Con l'istituzione del servizio famiglie professionali non si vuole sostituire l'affidamento volontario: entrambi, pur perseguendo obiettivi specifici diversi, sono interventi di tutela per i minori necessari e utili.

3.2 Selezione-Formazione-Supervisione delle famiglie professionali

Per la selezione dei soggetti che si candideranno come referenti di famiglie professionali si farà riferimento ai criteri consolidati, già applicati nel campo dell'affidamento familiare, tra i quali si ritiene essenziale che l'inserimento del minore sia condiviso e accettato dall'intero nucleo e che tale inserimento non crei danni o disagi al nucleo familiare e alla coppia che lo accoglie.

Per quanto concerne la selezione, i criteri selettivi di base, ovvero le caratteristiche relative al referente professionale e/o della famiglia, sono riferibili all'esperienza degli operatori del territorio referenti in materia di affidamento, ma dovranno tenere conto della formazione del referente professionale, che prenderà avvio già durante il percorso selettivo e del fatto che, già nella fase della selezione, sarà opportuno individuare la tipologia dell'utenza cui la famiglia potrebbe orientarsi nell'abbinamento minore-famiglia.

La selezione della famiglia affidataria professionale è compito dei servizi sociali e sanitari; ogni coppia dovrà essere valutata e seguita sia da un Assistente Sociale dei Servizi territoriali competenti sia da uno Psicologo dell'A.S.L. di residenza, che rappresenteranno la mini équipe che seguirà l'intero percorso selettivo della coppia.

Si evidenzia che la valutazione finale, ai fini della selezione della coppia, è di competenza dei Servizi Sociali e Sanitari.

Il percorso di selezione si articolerà in 3 fasi principali:

1. Primi incontri e colloqui con il referente professionale singolarmente, seguiti da incontri e colloqui con l'intero nucleo, a cura dell'assistente sociale e dello psicologo, che si concluderanno con una visita domiciliare dell'équipe selettiva. Al termine di questi primi incontri verrà effettuata una prima valutazione.

2. Se la famiglia è stata ritenuta idonea si passerà ad un primo ciclo di formazione per il referente professionale, che avrà l'obiettivo di fare acquisire le prime informazioni di base e di offrire al referente la possibilità di comprendere chiaramente quale tipo di impegno e di professionalità verrà richiesto. Questo ciclo formativo dovrebbe inoltre rappresentare uno spazio di riflessione sull'assunzione del ruolo di genitore affidatario professionale inteso come reale impegno lavorativo.

Al termine di questa prima fase di formazione si procederà ad un secondo momento di verifica e selezione, che servirà ad individuare quali potrebbero essere le fasce di utenza, in base all'età e alla tipologia di bisogni dei minori, cui la famiglia affidataria professionale potrebbe essere orientata. A seguito di tale selezione il referente professionale seguirà una seconda fase di

formazione più specifica sulle problematiche, le risorse e le capacità necessarie per l'accoglienza di una o più fasce di minori.

3. L'ultima fase, al termine del percorso formativo, comporta un colloquio di verifica e valutazione conclusiva con gli operatori che hanno seguito la parte della selezione. Se la famiglia è stata ritenuta idonea al servizio, il referente riceverà un attestato che certificherà la sua preparazione quale referente professionale ed il nominativo della famiglia verrà inserito in una banca dati di famiglie affidatarie professionali, con le specifiche necessarie, che verrà gestita a livello regionale, come quella strutturata per le famiglie affidatarie volontarie. Tale idoneità avrà una validità di due anni, al termine del quale dovrà essere riconfermata.

I due cicli formativi previsti nel percorso sopra descritto saranno di competenza delle Province con la collaborazione degli Enti singoli o associati e del terzo settore.

Al referente professionale e alla sua famiglia verrà richiesto di partecipare ai gruppi di famiglie affidatarie professionali, che verranno costituiti in ogni ente gestore singolo e associato, mentre il referente dovrà continuare a formarsi costantemente con incontri di aggiornamento e giornate formative su specifici problemi.

La famiglia affidataria professionale nella persona del referente dovrà partecipare inoltre ad un gruppo di supervisione condotto dagli operatori dei servizi sociali e dei servizi di N.P.I. e di Psicologia.

3.2.1. Criteri di selezione famiglie professionali

A) Requisiti di idoneità necessari e sufficienti ad accedere ai percorsi professionalizzanti

Personali

Gli aspiranti affidatari devono avere un'età compresa tra i 25 e i 60 anni, condizioni di buona salute, esperienza pregressa di rapporti significativi con minori. Ad una motivazione di base si accompagna un atteggiamento flessibile e aperto verso le novità, gli eventi critici e culture diverse dalla propria e una buona capacità empatica che consenta di valorizzare gli altri. Le capacità di autocontrollo, unite ad un agevole accesso alla rielaborazione dei propri vissuti e comportamenti, dovrebbero consentire un lavoro di équipe efficace, elemento fondante l'affidamento professionale.

Familiari

Il nucleo familiare, connotato da una buona capacità di intessere relazioni extra familiari e con una rete sociale consolidata, deve essere nel suo complesso d'accordo e motivato all'affidamento, con la particolare disponibilità del partner a condividere con i servizi alcuni momenti del progetto (ad esempio partecipare ai gruppi di famiglie professionali). Il numero di minori affidati alla famiglia professionale è condizionato dal numero di figli naturali presenti nel nucleo; si prevede comunque che il numero di minori in affidamento non deve superare le 2 unità, derogabile fino a 3 in caso di rapporto di fratellanza.

Professionali

Il referente del progetto, anche non in possesso di studi in ambito socio-educativo né con esperienza professionale nel settore, non deve avere un lavoro a tempo pieno e incompatibile con la sua funzione. È necessario che possieda disponibilità a sviluppare competenze e incrementare la sua

professionalità, collaborando con gli operatori coinvolti nel progetto, interloquendo anche in modo propositivo.

Ambientali

L'abitazione in cui sarà accolto il minore deve essere organizzata in spazi idonei alle esigenze del minore.

B) Requisiti specifici in relazione alle tipologie di utenza

Le competenze specifiche che il referente e/o la coppia affidataria professionale devono possedere sono connesse alle peculiarità delle problematiche del minore. L'intento è affiancare il bambino "giusto alla famiglia "giusta", tentando di promuovere una effettiva corrispondenza tra requisiti e disponibilità degli affidatari ed esigenze del minore.

Di seguito verranno delineate le caratteristiche specifiche che la famiglia professionale deve possedere in riferimento alla tipologia di minori.

Tipologia di utenza	Caratteristiche strutturali e competenze specifiche
Neonati	Coppia che ha avuto figli e ha referente professionale con molto tempo libero da dedicare all'accudimento Capacità accuditive adeguate Tolleranza alla separazione Disponibilità a cogliere le risorse positive del nucleo d'origine, valorizzando il legame con lo stesso
Minori traumatizzati (grave maltrattamento - abuso)	Capacità di tollerare comportamenti regressivi, manifestazioni sintomatiche, sensi di colpa, vergogna e indegnità Disponibilità ad accettare sostegni e supporti terapeutici
Minori con handicap psichico	Figli propri non piccoli Capacità di tollerare livelli di cambiamento limitati e prolungati nel tempo Disponibilità ad accettare sostegni e supporti terapeutici
Minori con affidamenti precedenti falliti	Capacità di tollerare l'atteggiamento di sfida del minore
Fratelli non separabili (in assenza di famiglia affidataria volontaria)	Spazio ambientale adeguato Figli propri non piccoli Capacità di riconoscere i bisogni di ciascuno, valorizzando le diversità
Minori collocati con urgenza	Figli propri non piccoli Capacità di adattamento e flessibilità Tolleranza alla separazione Capacità di mantenere le distanze, limitando atteggiamenti intrusivi
Adolescenti	Abitazione non isolata, ma piuttosto inserita in tessuto sociale ricco di proposte e opportunità Tollerare la distanza relazionale che i ragazzi richiedono Regolare l'impulsività dell'adolescente, aiutandolo a rielaborare

vissuti ed
esperienze
Dare regole
Valorizzare l'adolescente, le sue origini e le sue risorse
Dare fiducia per agevolare l'autonomia
Responsabilizzare l'adolescente
Sostenere un percorso di progressiva autonomia sia dal punto di vista
formativo
che lavorativo

Adolescenti con provvedimento penale Le caratteristiche e le competenze descritte sopra e relative agli adolescenti continuano a rimanere valide ma necessitano delle seguenti integrazioni:
Figura maschile la cui presenza sia significativa per il minore
Fiducia nelle possibilità di recupero del ragazzo e nelle sue potenzialità

4. Indicazioni all'intervento e caratteristiche dei minori

Sulla base dell'esperienza degli operatori, si sono individuate alcune tipologie di minori per cui più frequentemente non si riesce a trovare una collocazione adeguata ai loro bisogni.

Gli **adolescenti** sono soggetti poco disponibili all'inserimento in famiglia, perché restii a farsi accogliere in un contesto in cui l'appartenenza costituisce elemento fondante e la discrepanza tra famiglia di origine e affidataria sono non soltanto evidenti, ma spesso causano un profondo dolore. Sembra più agevole e vivibile per l'adolescente un contesto in cui sia garantita una certa distanza dalle figure di riferimento, che nel ruolo professionale rivestito vedono sfumate le loro funzioni più specificamente genitoriale. Possiamo ipotizzare che si tratta di adolescenti per i quali si ritiene necessaria una proposta di esperienza familiare o, diversamente, adolescenti per i quali la comunità non offre risposta adeguata perché ha esaurito le proprie risorse.

Gli **adolescenti con provvedimento penale**, per la complessità delle problematiche che portano, hanno bisogno di ricevere regole che formino, diano contenimento e responsabilità. In questi casi, data la delicatezza della situazione, il collocamento deve venire disposto con specifico provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

I **minori provenienti da una situazione di grave maltrattamento**, trascuratezza ed abuso sessuale intrafamiliare e quindi portatori di esiti traumatici, vivono profondi sensi di colpa, vergogna e indegnità che li portano a sfidare, provocare e mettere alla prova chi li accoglie.

I **minori portatori di patologie psichiche**, oltre a necessitare di terapia psicologica, hanno bisogno di un ambiente accogliente, flessibile e non eccessivamente esigente sul piano educativo, attento al recupero delle risorse residue e al superamento degli aspetti patologici invalidanti.

I **minori con affidi precedenti** falliti sono bambini che mettono in atto comportamenti che rischiano di far loro sperimentare una nuova espulsione, timorosi di non essere nuovamente accettati. La famiglia deve essere preparata a gestire tali dinamiche, anticipandole per neutralizzarle.

I **neonati** in questo specifico caso la famiglia professionale rappresenta una risorsa in quanto è una famiglia preparata a tollerare la separazione, evitando di instaurare col minore una relazione connotata da dimensioni affiliative.

Esistono inoltre tipologie per le quali si ritiene di ricorrere alla famiglia professionale per mancanza di disponibilità da parte di famiglie volontarie, come nel caso di fratelli che devono restare uniti.

5. Sperimentazione

Prima di rendere operativo su tutto il territorio regionale il Servizio famiglie professionali, si intende effettuare un periodo di sperimentazione monitorato, per verificare l'applicabilità del progetto. Al termine della sperimentazione la Regione disporrà, con la collaborazione degli enti gestori che vi hanno partecipato, le modalità operative e le linee-guida del servizio famiglie professionali, che dovranno essere percepite da tutti i servizi, inoltre la Regione manterrà i suoi compiti precipi di coordinamento e valutazione.

La sperimentazione sarà della durata di due anni, da effettuarsi in almeno un Ente gestore singolo o associato per ciascuna delle zone di sperimentazione individuate dall'Amministrazione regionale. In tal modo le peculiarità territoriali saranno rappresentate in modo significativo.

Le zone di sperimentazione saranno individuate sulla base del criterio del numero di minori inseriti in strutture residenziali per i quali non è stato possibile reperire una famiglia affidataria (dati provenienti dall'indagine svolta nell'ambito del progetto regionale "Tutti i minori hanno diritto ad una famiglia").

Nell'ambito di ogni zona, per individuare tra gli enti gestori singoli e associati quelli che parteciperanno alla sperimentazione si possono tenere in considerazione i seguenti criteri:

disponibilità dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali a individuare un referente del progetto con comprovata esperienza nel settore e di personale sufficiente alla realizzazione dello stesso;

istituto dell'affidamento familiare attivo da un elevato numero di anni;

famiglie affidatarie disponibili e presenti sul territorio di riferimento in un numero consistente;

attivazione di iniziative sperimentali analoghe.

L'assegnazione dei contributi per la realizzazione della sperimentazione agli Enti gestori verrà definita con atto dirigenziale successivo.

Compito dei servizi sarà in prima istanza di reperire, selezionare e formare le famiglie; successivamente essi seguiranno i progetti di ospitalità dei minori e, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, avranno una funzione di supporto per le famiglie professionali. Per quanto attiene le modalità specifiche con cui verrà effettuato l'iter sperimentale, i servizi faranno riferimento alle indicazioni già descritte nel presente documento in materia di selezione e formazione delle famiglie affidatarie professionali.

Durante la sperimentazione, verrà costituito un gruppo presso la Direzione Politiche Sociali formato dai rappresentanti dei servizi responsabili della sperimentazione che avrà l'obiettivo di verificare l'andamento del Servizio affidamenti professionali.

6. Costi del servizio

L'Ente Gestore stipulerà un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il referente professionale, che prevede un compenso lordo di 1.000 Euro per un minore e di 1.500 Euro per due minori seguiti.

A prescindere dalla presenza di minori nella famiglia, verrà corrisposta al referente un'indennità pari a 300 Euro, sulla base della collaborazione con i servizi, della partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e della disponibilità ad essere pronti ad intervenire in ogni momento.

Tali costi sono comprensivi di tutte le spese, fatto salvo quella dell'assicurazione a favore del minore che rimane a carico dell'Ente gestore. La retribuzione della famiglia è a carico dell'Ente gestore (o dell'organizzazione del terzo settore convenzionata) e da questo va detratta la ritenuta d'acconto.

La copertura assicurativa per incidenti dei minori, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido è a carico dell'Ente gestore, come anche l'attivazione delle risorse integrative, sociali, educative e sanitarie necessarie alla cura del minore.

REGOLAMENTO SERVIZIO FAMIGLIE PROFESSIONALI

Definizione del servizio

Il servizio famiglie professionali vuole garantire un intervento di tutela del minore che, allontanato per un arco di tempo limitato dal nucleo d'origine, viene collocato presso famiglie opportunamente selezionate e preparate a svolgere questo compito per assicurare al bambino il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Il servizio ha come ulteriore finalità quella di aiutare la famiglia d'origine a superare le proprie difficoltà, dando continuità ai rapporti con la stessa, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio è predisposto congiuntamente da Regione, Amministrazioni Provinciali, Enti singoli o associati delle funzioni socio-assistenziali, organizzazioni del privato sociale secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Il collocamento presso una famiglia professionale è disposto dall'Ente gestore singolo o associato in applicazione di quanto previsto nella *legge n. 149/2001*.

Il presente regolamento indica le linee generali, sottolineando gli impegni delle amministrazioni locali e delle organizzazioni, nonché gli impegni e i diritti della famiglia d'origine e della famiglia professionale.

Caratteristiche famiglie professionali

Le famiglie professionali sono selezionate secondo criteri d'idoneità, motivazione, competenza e disponibilità dagli Enti singoli o associati o da organizzazioni del terzo settore accreditate per la realizzazione del servizio.

Ogni famiglia può ospitare al massimo due minori, eccezion fatta per le situazioni di più fratelli non separabili.

L'età del referente professionale non può essere inferiore a 25 anni e non può superare i 60 anni.

Il referente dell'affidamento professionale non può avere rapporti di lavoro a tempo pieno o attività non compatibili con l'esercizio della funzione assegnata.

La famiglia dovrà essere residente sul territorio piemontese.

Impegni dell'Ente gestore singolo o associato

L'Ente è responsabile del collocamento del minore in famiglia professionale e provvede a:

Sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovendo il servizio.

Reperire le famiglie e, una volta selezionate, stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, eventualmente in collaborazione con il terzo settore, attraverso lo strumento dell'accreditamento.

Formalizzare il collocamento del minore in famiglia professionale attraverso un progetto di ospitalità in cui vengono specificati durata, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti.

Attivare la copertura assicurativa per incidenti dei minori e per i danni eventualmente provocati a terzi dai minori durante l'affido.

Attivare le risorse integrative, di tipo sociale, educativo e sanitario, necessarie alle cure del minore.

Garantire che siano rispettati i diritti del bambino, della famiglia professionale e del nucleo di origine.

Monitorare, sostenere, controllare e valutare l'inserimento, disponendo l'eventuale interruzione.

In questa fase sperimentale del progetto, gli enti locali singoli e associati che aderiscono, possono promuovere anche ulteriori e diverse modalità operative e gestionali non previste specificatamente nell'allegato 1), e comunque ritenute necessarie e opportune per la riuscita della stessa sperimentazione, previa intesa con la Direzione Politiche Sociali dell'amministrazione regionale.

Impegni delle organizzazioni del privato sociale

Sensibilizzare l'opinione pubblica.

Collaborare stabilmente con i servizi territoriali in tutte le fasi del progetto.

Collaborare con gli enti pubblici nelle attività di formazione riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici connessi alle cure ai minori.

Provvedere, in base alle convenzioni stipulate con gli Enti singoli o associati, a: reperire le famiglie; stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuata con le famiglie professionali ritenute idonee; affiancare le famiglie professionali in percorsi di supervisione in itinere

Agevolare l'istituzione di reti di sostegno tra famiglie professionali e famiglie del territorio, disponibili a offrire sostegno e supporto.

Garantire un sostegno alle famiglie professionali, per interventi a favore del minore quali recupero scolastico, accompagnamento alla terapia, organizzazione del tempo libero, vacanze estive, ecc.

Garantire la reperibilità, anche per le emergenze, per le famiglie professionali.

Compiti dei servizi territoriali

Il collocamento è realizzato dai Servizi Territoriali in seguito all'individuazione del servizio famiglie professionali come intervento idoneo al singolo minore e alla famiglia d'origine e in base ad un progetto individualizzato.

I servizi territoriali svolgono le seguenti funzioni:

Redigono una diagnosi psico-sociale sulla situazione familiare del nucleo di origine, utilizzando in modo approfondito anche gli elementi di conoscenza da parte di altri servizi; formulano un progetto strutturato per obiettivi, durata prevedibile, sostegno alla famiglia d'origine, impegni del servizio e delle famiglie, modalità di incontro e verifica tra famiglie e servizio.

Individuano le caratteristiche della famiglia professionale ritenute prioritarie per un possibile abbinamento.

Formulano il progetto di collocamento.

Prevedono momenti di verifica tra nucleo d'origine, famiglia professionale e bambino, garantendo alle persone coinvolte il diritto ad avere informazioni chiare e corrette in ogni fase del progetto.

Verificano periodicamente il progetto con incontri fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il bambino, predisponendo per il bambino tutti gli interventi necessari.

I diritti del bambino, della famiglia professionale e della famiglia d'origine

Il bambino ha diritto:

ad essere adeguatamente preparato e ascoltato, oltre ad avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda

a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine

a mantenere i rapporti con la famiglia professionale anche a conclusione del progetto di ospitalità, laddove non vi siano indicazioni contrarie.

La famiglia professionale ha diritto:

a quanto previsto e definito nel contratto di collaborazione, costitutivo del rapporto professionale

ad essere parte attiva in tutte le fasi del progetto

ad avere una formazione di gruppo, un sostegno individualizzato e una supervisione costante

ad avere agevolazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali, per quanto attiene le esigenze del minore

La famiglia d'origine ha diritto:

ad essere informata sulle finalità del progetto di ospitalità

ad essere coinvolta nel progetto, in ogni sua fase ed evoluzione

ad essere coinvolta in un progetto di supporto per trovare sostegno, affrontare e superare le problematiche vissute

ad avere un sostegno individuale per le difficoltà che hanno portato al collocamento del minore in famiglia professionale

a mantenere i rapporti con il figlio

Impegni delle famiglie professionali

Provvedere, mantenere, educare e istruire il bambino in collaborazione con i Servizi e tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori.

Dare continuità nelle cure e nell'assistenza al minore secondo gli accordi previsti nel progetto di collocamento.

Mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, rispettando le prescrizioni dell'autorità giudiziaria e quanto previsto dal progetto di ospitalità. Le modalità di incontro verranno concordate con gli operatori dei Servizi.

Garantire la riservatezza relativa alla situazione del minore e della suo nucleo d'origine.

Rispettare gli impegni assunti dall'organizzazione nei confronti degli enti gestori singoli e associati attraverso l'accreditamento.

In caso di assenza non giustificata del minore, la famiglia professionale è tenuta a segnalare all'autorità giudiziaria la situazione.

Il referente, su delega dell'ente affidatario, esercita i poteri connessi con la potestà familiare ed è quindi tenuto a mantenere i rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore.

Il referente professionale della famiglia verifica periodicamente il progetto d'intervento sul minore con i servizi competenti.

Impegni della famiglia d'origine

Dare aiuto e sostegno al proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affidamento professionale.

Rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il figlio e la famiglia professionale, come è stato concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria e di quanto previsto nel progetto di ospitalità. Assicurare la propria reperibilità.

Avvisare il servizio sui cambiamenti intervenuti in famiglia che potrebbero influire sul benessere dell'affido.

Essere disponibili ad effettuare un percorso di rielaborazione e recupero connesso al superamento dei problemi che hanno determinato l'allontanamento e la predisposizione di un progetto di ospitalità presso una famiglia professionale.

Risorse Integrative

L'ente gestore singolo o associato si impegna a offrire sostegno in caso di spese eccezionali a favore del minore, su indicazione degli operatori del servizio territoriale. In particolare provvederà a:

rimborso visite specialistiche, interventi di cura, con carattere d'urgenza o di lunga durata, se non sono disponibili in strutture convenzionate;

rimborso ticket per prestazioni di cura e riabilitazione, usufruite in strutture accreditate;

spese per la psicoterapia, se non disponibile in strutture pubbliche o accreditate;

libri di testo e materiale scolastico non rimborsati dalla scuola.

Conclusione del collocamento

La conclusione dell'affidamento professionale sarà stabilita con provvedimento dell'autorità che ha disposto il collocamento, quando le difficoltà della famiglia d'origine saranno complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell'intervento non sia più nell'interesse del minore, una volta raggiunta la maggiore età o al termine del "prosieguo amministrativo" a 21 anni.

Le persone coinvolte nel progetto vanno informate dagli operatori dei servizi territoriali sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli operatori, collaborando con le organizzazioni del terzo settore, hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare l'azione di sostegno al rientro del minore, aiutando il bambino, la sua famiglia e la famiglia professionale. Potranno essere mantenuti per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia professionale, ove opportuno.